



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Regione Toscana

## **BANDO ATTUATIVO INTERVENTO SRG10**

**"PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ"**

**ANNUALITÀ 2023**

## INDICE

1. Finalità e Risorse.....	4
1.1 Finalità e obiettivi .....	4
1.2 Dotazione finanziaria .....	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari .....	4
2.2 Condizioni di accesso.....	5
2.2.1 Condizioni di accesso generali .....	5
2.2.2 Altre limitazioni.....	6
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	7
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	7
3.1 Interventi finanziabili .....	7
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	8
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	8
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti .....	8
3.2.3 Ambiti e settori di intervento .....	8
3.2.5 Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario.....	10
3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti .....	10
3.3 Massimali e minimali.....	10
3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi.....	10
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	10
3.4.2 Termine finale .....	11
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili.....	11
3.5.1 Normativa di riferimento .....	11
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	11
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali .....	11
3.5.4 Interventi/spese non ammissibili.....	11
3.6 Intensità del sostegno .....	12
3.7 Cumulabilità.....	12
4. Modalità e termini di presentazione della domanda .....	12
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	12
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto .....	12
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	13
5. Valutazione e istruttoria della domanda .....	14
5.1 Criteri di selezione .....	14
5.2 Verifica dei criteri di selezione.....	15

5.3 Formazione della graduatoria.....	16
5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	16
5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento .....	16
5.6 Istruttoria di ammissibilità .....	16
5.7 Correzione degli errori palesi.....	16
6. Realizzazione e modifica dell'intervento.....	17
6.1 Atto di assegnazione dei contributi .....	17
6.2 Impegni del beneficiario .....	17
6.3 Modifiche dei progetti.....	19
6.4 Modifica del richiedente/beneficiario .....	19
6.5 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.....	19
7. Erogazione e rendicontazione .....	19
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili .....	19
7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto .....	19
7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria .....	19
8. Verifiche, controlli e revoche .....	20
8.1 Verifica finale dei progetti.....	20
8.2 Rinuncia .....	20
8.3 Controlli e ispezioni .....	20
8.4 Sanzioni.....	20
9. Disposizioni finali .....	20
9.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016.....	20
9.2 Responsabile del procedimento .....	20
9.3 Disposizioni finali .....	20

# 1. Finalità e Risorse

## 1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all'intervento SRG10 "Promozione dei prodotti di qualità". L'intervento sostiene la realizzazione di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di produttori sui regimi di qualità dell'Unione europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali per migliorare la redditività delle imprese e la loro posizione nella catena del valore, consolidare le filiere agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti di qualità da parte dei consumatori sul mercato interno all'Unione.

Gli strumenti di promozione e comunicazione delle politiche agricole hanno contribuito alla diffusione dei prodotti sottoposti a schemi di qualità e i consumatori, in base ai risultati della consultazione per la PAC 2023-27, sono favorevoli a potenziare le azioni di sostegno alla qualità in considerazione dei notevoli margini di crescita per questi prodotti sui mercati europei.

I regimi di qualità che possono beneficiare dell'intervento devono essere riconosciuti a livello nazionale e conformi ai criteri previsti dall'art.47 del Reg. delegato UE 2022\_126.

L'intervento è finalizzato ad avviare attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell'Unione Europea, perseguendo le seguenti azioni:

- a. Promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e gli operatori;
- b. Incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell'UE;
- c. Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la consapevolezza sui vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste dai regimi di qualità anche al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni;
- d. Favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole.

L'aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, connessi al disciplinare di produzione.

## 1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a **6.000.000 euro**, salvo ulteriori integrazioni.

# 2. Requisiti di ammissibilità

## 2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare dell'aiuto le associazioni di produttori, iscritte alla Camere di commercio, che partecipano attivamente ad uno o più dei sistemi di qualità alimentare di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento", la cui area di produzione ricade tutta o in parte in Toscana.

Possono accedere al sostegno, anche in forma associata:

1. **Gruppi di produttori**, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica, incluse le Organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa regionale, nazionale e unionale;
2. **Organizzazioni interprofessionali**;
3. **Consorzio di tutela**, riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della Legge n. 128/1998 come sostituito dall'articolo 14 della Legge 526/1999, rappresentativo di uno o più prodotti registrati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e ss.mm.ii.; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso

in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;

4. **Consorzio di tutela**, riconosciuto ai sensi della Legge n.238 del 12/12/2016, rappresentativo di uno o più prodotti registrati, di vini tutelati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii;
5. ove non esistenti i soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2, **forme giuridiche stabili** costituite nel rispetto della normativa nazionale e che associano esclusivamente produttori, di un prodotto registrato ai sensi dei Regolamenti sopra indicati, che riuniscono la maggioranza degli operatori della stessa denominazione registrata; rientrano in questa fattispecie anche le associazioni di produttori che promuovono vini riferiti a specifiche sottozone di denominazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;
6. **Forme giuridiche stabili**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, che associano esclusivamente produttori iscritti nell'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L.154/2016 art. 7, comma 4), con almeno 20 produttori;
7. **Forme giuridiche stabili**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, che associano esclusivamente produttori in possesso dei requisiti di cui al Regolamento approvato con DGR 1190/2020 e aventi sede operative in Toscana; il numero minimo previsto è di almeno 10 imprese fornitrici e 1 concessionario del marchio Agriqualità;
8. **Aggregazioni** di soggetti di cui ai punti 3, 4,5, 6 e 7 in forme giuridiche stabili, costituite nel rispetto della normativa nazionale;
9. **Cooperative agricole e loro Consorzi**;
10. **Reti d'impresa fra produttori dei regimi ammessi al sostegno** (sono escluse le Reti – Contratto)

Nelle forme giuridiche stabili di cui ai punti precedenti non rientrano le ATI, le ATS, le Reti-contratto e le altre forme associative temporanee.

Nell'ambito di uno stesso bando, il beneficiario può partecipare a più progetti, afferenti a domande di sostegno presentate da altri soggetti, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, esclusivamente per iniziative ed eventi diversi.

Per produttori si intendono:

- le aziende agricole che svolgono attività di produzione primaria e di prima trasformazione;
- imprese di trasformazione di prodotti primari (uva, olive, latte, ecc.)

Sono escluse le imprese che non trasformano direttamente prodotti primari e che svolgono solo attività commerciale di confezionamento.

## **2.2 Condizioni di accesso**

### **2.2.1 Condizioni di accesso generali**

I richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso previste nella scheda dell'intervento SRG010 del PSP 2023/2027 e quanto di seguito indicato.

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;

2. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo.

Il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto e verificato anche prima del saldo degli aiuti; in base alla legge regionale n.1/2019, la verifica deve essere fatta prima di ogni pagamento.

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" alla presentazione della domanda di aiuto devono dichiarare di essere consapevoli che:

il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1, 2, nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;

### **2.2.2 Altre limitazioni**

1. Il sostegno alle domande di aiuto relative all'attività di informazione e promozione è concesso secondo le limitazioni di seguito riportate:
  - a) il sostegno è concesso esclusivamente per le attività di informazione e promozione sul mercato interno dell'Unione europea;
  - b) non sono ammissibili a finanziamento le attività promozionali riguardanti marchi commerciali (prodotti e marchi) nonché le attività e le azioni a favore di specifiche imprese;
  - c) sono ammissibili le tipologie di azioni volte ad indurre i consumatori ad acquistare i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità di cui ai sistemi elencati al successivo paragrafo 3.2.3; inoltre, le azioni sovvenzionabili devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: metodi specifici di produzione, qualità del prodotto, elevato grado di benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;
  - d) le azioni ammissibili non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in funzione della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti agricoli ed alimentari che rientrano nei sistemi di qualità istituiti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 (DOP e IGP) e dal Titolo II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (DOCG, DOC, IGT); in ogni caso i riferimenti all'origine del prodotto devono essere secondari rispetto al messaggio principale;
  - e) le attività di informazione e promozione riferite ai vini prodotti e tutelati devono sempre includere chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.
2. Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.
4. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda; il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, settore apistico per i quali si applicano le norme sulla complementarietà fra interventi settoriali e quelli previsti nello sviluppo rurale di cui al successivo paragrafo " Complementarietà nell'ambito del PSP 2023/2027 tra investimenti previsti nell'ambito degli interventi settoriali e quelli previsti nello sviluppo rurale.

## **2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto**

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:

1. nel caso di aiuti di stato, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.
2. essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

## **3. Interventi finanziabili e spese ammissibili**

### **3.1 Interventi finanziabili**

Sono ammessi investimenti finalizzati alla informazione e promozione esclusivamente riguardanti prodotti rientranti in un regime di qualità di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" delle presenti disposizioni.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di intervento che per caratteristiche e finalità sono da considerarsi investimenti immateriali:

- A. Organizzazione e partecipazione a fiere di settore;
- B. Attività informativa e di comunicazione;
- C. Attività di comunicazione presso punti vendita al dettaglio (GDO, discount, ecc.) e presso esercizi di ristorazione;
- D. Spese generali, ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati di cui alle precedenti lettere A, B, C. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente alle ricerche e analisi di mercato collegate all'investimento, tali spese devono essere supportate da giustificativi di spesa.

Per le tipologie di intervento sopra riportate, comprese da A a C, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. quota di iscrizione, affitto e allestimento di spazi espositivi, costi di noleggio dello stand;
  2. progettazione e organizzazione di manifestazioni fieristiche, eventi promozionali (anche online), punti vendita;
  3. compenso e rimborso spese per relatore e/o esperto del prodotto oggetto di promozione:
    - a) compenso (escluse spese di vitto e di alloggio), fino ad un massimo 500 euro al giorno a persona, per evento;
    - b) spese di vitto e di alloggio, fino ad un massimo di 250 euro al giorno a persona, per evento;
    - c) spese di viaggio con mezzo proprio: per la determinazione del rimborso si fa riferimento all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2115/2021, comma 1 opzione b) costi unitari. La metodologia di riferimento è quella definita nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" redatto da ISMEA nel maggio 2018, ed aggiornata (ottobre 2023) nel documento "Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per la scheda intervento SRH03 del PSP 2023-2027", tale metodologia si basa sull'impiego di un valore medio unico del tariffario ACI, pari a 0,50 euro/chilometro, senza distinzione di tipologia di veicolo, che viene moltiplicato per la distanza chilometrica (A/R) calcolata tra la sede del relatore e/o esperto e quella di destinazione dell'evento;
    - d) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;
- Importo massimo complessivo riconosciuto per le voci a) e b) a persona, per evento in presenza: 2.500,00 euro;

e) per le attività promozionali effettuate presso la GDO, se non è possibile ricorrere ad agenzie esterne, è riconosciuto il costo sostenuto direttamente nei confronti della GDO a condizione che nella fattura o documento contabile equivalente sia espressamente riportato il servizio e le attività svolte.

4. rimborso spese per incoming di giornalisti, buyer, a persona per evento:

a) vitto e alloggio fino ad un massimo di 250 euro complessivo al giorno;

b) spese viaggio con mezzo proprio: per la determinazione del rimborso si fa riferimento all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2115/2021, comma 1 opzione c) somme forfettarie. La metodologia di riferimento è quella definita nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" redatto da ISMEA nel maggio 2018, ed aggiornata (ottobre 2023) nel documento "Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per la scheda intervento SRH03 del PSP 2023-2027", tale metodologia si basa sull'impiego di un valore medio unico del tariffario ACI, pari a 0,50 euro/chilometro, senza distinzione di tipologia di veicolo, che viene moltiplicato per la distanza chilometrica (A/R) calcolata tra la sede del relatore e/o esperto e quella di destinazione dell'evento;

c) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;

Importo massimo complessivo riconosciuto per tutte le voci precedenti a persona, per evento in presenza: 2.500,00 euro;

5. servizio di assistenza congressuale per fiere ed eventi promozionali;

6. noleggio attrezzature didattiche, informatiche e dimostrative;

7. costi di trasporto dei prodotti e dei materiali per fiere, eventi promozionali, anche – nel caso di eventi promozionali online – presso le sedi di buyer e/o giornalisti;

8. servizi di interpretariato e di traduzione testi;

9. progettazione e organizzazione di campagne promozionali ed informative, compresi i costi per ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, anche per i social network;

10. progettazione e realizzazione di materiale informativo e di comunicazione, su qualsiasi supporto (brochure, cartellonistica, affissioni, ecc.);

11. realizzazione di gadget e oggettistica;

12. progettazione e realizzazione di comunicati stampa e radiofonici, di video, di inserzioni sui social network (ad es. Facebook, Instagram, ecc.,) compreso acquisizione diritti fotografici;

13. acquisto di spazi promozionali su canali di comunicazione per pagine pubblicitarie su quotidiani e riviste specializzate di settore anche online, per spot radiofonici e televisivi, per inserzioni sui social network;

14. ricerca e selezione di buyer;

15. spese per sponsorizzazioni non occulte.

## ***3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi***

### **3.2.1 Localizzazione degli interventi**

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno, devono ricadere all'interno del territorio dell'Unione Europea.

### **3.2.2 Cantierabilità degli investimenti**

L'acquisizione di permessi/autorizzazioni, ove necessari, per la realizzazione degli interventi previsti può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio degli interventi (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

### **3.2.3 Ambiti e settori di intervento**

Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto per le produzioni afferenti ai seguenti regimi di qualità:



- Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”; l’elenco dei prodotti è consultabile all’indirizzo:  
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3338>;
- Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo – Reg. (UE) n. 1308/2013; l’elenco dei prodotti è consultabile all’indirizzo:  
<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;
- STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione – Reg. (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose;
- Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Reg. n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
- Legge della Regione Toscana n. 25/1999 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”, marchi Agriqualità;
- Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n. 4;
- Sistema di qualità benessere animale zootecnica (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
- Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all’art. 224bis della L.17 luglio 2020, n.77;
- Sistema unitario di Certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola (ex legge 17 luglio 2020, n. 77);
- Regimi di qualità di natura etica e sociale.

### **3.2.4 Complementarietà nell’ambito del PSP 2023/2027 tra investimenti previsti nell’ambito degli interventi settoriali e quelli previsti nello sviluppo rurale.**

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, al settore olio di oliva e apistico altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi, come disposto da appositi atti dell’Autorità di Gestione Regionale.

L’ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, al settore olio di oliva, al settore apistico avvengono se il soggetto non ha richiesto, per una stessa voce di spesa, un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva e ortofrutta che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente, sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

### **3.2.5 Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario**

L'intervento prevede il finanziamento di attività di comunicazione da realizzare attraverso materiale divulgativo. Tale materiale divulgativo, di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili", deve essere sottoposto ad una valutazione ex ante che consiste nella verifica della conformità del materiale informativo e promozionale agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2023/2027. In particolare, la conformità deve essere valutata con riferimento agli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.3.4 dei sopra citati orientamenti.

Il materiale promo-pubblicitario, oggetto di valutazione ex ante, deve essere autorizzato preventivamente dall'ufficio competente per l'istruttoria e pertanto, per la sua ammissibilità al finanziamento, deve essere presentato allo stesso ufficio almeno 5 giorni lavorativi prima del suo utilizzo.

Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano anche nel caso di eventi promozionali online. L'applicazione delle suddette disposizioni, su quanto effettivamente realizzato, deve essere verificata prima del pagamento a saldo.

### **3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti**

Il sostegno è concesso agli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b) sono inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono congrui e coerenti rispetto alle attività realizzate e alle tipologie di intervento indicate in domanda di aiuto;
- e) in caso di aggregazioni di cui al punto 6 del precedente paragrafo 2.1, gli interventi oggetto di finanziamento devono essere riferiti a tutti i regimi di qualità oggetto dell'aggregazione;

## ***3.3 Massimali e minimali***

1. L'importo minimo del contributo pubblico richiesto/concesso, per singola domanda di aiuto, è pari a **21.000 euro**.
2. La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del limite minimo di cui al precedente punto 1. Viene invece ammessa la domanda di pagamento il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto del suddetto importo minimo;
3. L'importo del contributo massimo concedibile per singola domanda d'aiuto è pari a **420.000 euro** (tale importo è condizionato all'approvazione della modifica del PSP 2022/2027 da parte della Commissione europea. In assenza di tale approvazione, l'importo massimo è pari a **294.000,00**). Nel caso in cui i beneficiari siano Aggregazione di Consorzi, di cui al punto 8 del paragrafo "Beneficiari/richiedenti il contributo massimo concedibile è pari a **630.000 euro**:"

## ***3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi***

### **3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese**

Un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dell'attività" la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 53 del Regolamento (UE) n. 2472/2022).

### **3.4.2 Termine finale**

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, salvo modifica di tale termine per effetto di proroghe richieste e concesse.

Il termine suddetto non può essere comunque superiore, compreso eventuali proroghe, a 24 mesi dalla data di emissione dell'Atto di assegnazione del contributo da parte del Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria (UCI) o suo delegato.

Le richieste di **proroga** del termine di presentazione della domanda di pagamento (di anticipo/Saldo) devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento.

Alla richiesta di proroga devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e l'impegno a prorogare la polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta. L'impegno a prorogare la polizza fidejussoria non si rende necessario nel caso in cui la scadenza della fidejussione inizialmente definita, assicuri la copertura della nuova scadenza individuata a seguito di concessione di proroga.

## ***3.5 Spese ammissibili/non ammissibili***

### **3.5.1 Normativa di riferimento**

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono quelle definite nelle delle Disposizioni comuni PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

### **3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza**

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini previsti dalle Disposizioni comuni PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia. Ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa deve essere preso come riferimento il metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali o dei servizi richiesti.

### **3.5.3 Investimenti materiali e immateriali**

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

### **3.5.4 Interventi/spese non ammissibili**

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

1. attività promozionali riferite a marchi commerciali e a specifiche imprese;
2. acquisto di materiale di consumo, anche "usa e getta", e di cancelleria;
3. vitto, alloggio e viaggio, ad eccezione di quanto previsto al punto 11 del paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili";
4. costi di *listing-fee* e di inserimento nella GDO, che non sono considerati attività promozionale, anche i costi fatturati da imprese della distribuzione organizzata nel settore alimentare;
5. spese relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statutari del soggetto beneficiario;
6. spese relative all'acquisto (compreso il leasing) di attrezzature, anche informatiche, di programmi informatici e di beni strumentali durevoli, ad eccezione di quanto indicato al punto 9 del paragrafo "Interventi finanziabili";
7. spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla ordinaria commercializzazione del prodotto;
8. gadget, oggetti e materiale informativo sui quali non è possibile inserire i loghi grafici obbligatori;

9. spese per materiale pubblicitario non sottoposto a valutazione ex ante, ai sensi del paragrafo "Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario";
10. realizzazione di siti web; promozione effettuata su siti web, su social network e su community non riferibili a quotidiani o riviste specializzate di settore;
11. spese per sponsorizzazioni occulte;
12. spese per tasse di affissione;
13. spese di IVA, tasse e altre imposte (tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17/05/1977). Nel caso di IVA non recuperabile, tale condizione deve essere attestata da soggetto che presta assistenza fiscale al beneficiario ben specificando che il soggetto non ha recuperato né recupererà l'IVA anche parzialmente a nessun titolo (rimborsi, detrazioni, compensazioni, ecc.) risultanti dalle fatture aventi per oggetto gli interventi passibili di contributo;
14. spese per affitto e locazioni immobili, ad eccezione di quelle ammesse al paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili".

### **3.6 Intensità del sostegno**

L'intensità del sostegno è quella stabilita nella scheda d'intervento del PSP 2023/2027; la percentuale di contribuzione è fissata al **70%** per tutte le tipologie di interventi, incluse le spese generali.

### **3.7 Cumulabilità**

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

## **4. Modalità e termini di presentazione della domanda**

### **4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito: [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

### **4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto**

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno 10 gennaio 2024 ed entro le ore 13,00 del 9 febbraio 2024 .

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ricevibili.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del D.P.R. 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati dalle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia 2023/2027.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

È ammessa la presentazione, sul presente bando, di un'unica domanda di aiuto per beneficiario.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

### ***4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto***

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli interventi richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata almeno la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito della domanda di aiuto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in relazione alle attività programmate, autorizzazioni ove richieste, ecc.):

**A)** Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione attuale del beneficiario (operatori della filiera di qualità, operatori associati al beneficiario, ecc.) e della situazione prevista al termine degli interventi programmati;
2. descrizione della situazione promozionale informativa del prodotto di cui si propone l'attività, al momento della presentazione della domanda
3. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere (mercati su cui è presente il prodotto e quelli sui quali si vuole agire, imprese presenti nei mercati oggetto dell'intervento, stima dei volumi di prodotto sui mercati negli ultimi tre anni – compatibilmente con la eventuale data di riconoscimento del prodotto quando denominazione di origine – in cui si prevede l'attività, analisi del livello di conoscenza sui mercati del prodotto/sistema di certificazione per il quale si presenta istanza di aiuto, target da raggiungere, indicatori di verifica degli obiettivi programmati, indicatori di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, indicatori degli effetti rispetto all'attività proposta, ecc.);
4. stima dei tempi di attuazione degli investimenti e calendario delle attività;
5. motivazione, in caso di acquisto di beni o servizi, della scelta del preventivo, tra quelli presentati, ritenuto più vantaggioso in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi così come richiesto dalle Disposizioni comuni;
6. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento della conoscenza e dell'informazione in merito ai sistemi di qualità oggetto dell'intervento;
7. tabella di riepilogo delle attività con i singoli interventi;

**B)** Copia dei preventivi di spesa compilati obbligatoriamente con termine di validità e firme leggibili; inoltre devono riportare in dettaglio la ripartizione dei costi per ciascuna voce, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. Per la valutazione di congruità i preventivi devono essere almeno tre. Nel caso in cui non sia possibile reperire tre preventivi darne adeguata motivazione nella relazione tecnica, inoltre bisogna fornire la motivazione della scelta del preventivo;

Quanto fornito in domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità. La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

## 5. Valutazione e istruttoria della domanda

### 5.1 Criteri di selezione

I criteri di selezione sono riferiti ai sistemi di qualità per i quali i soggetti richiedenti presentano domanda di aiuto nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari".

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria, ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con minore investimento previsto.

Il punteggio minimo da raggiungere è pari a 15.

Principio	Descrizione	Punteggio
Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità		
<b>1. Tipologia delle certificazioni di qualità</b>	a) DOP e IGP ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012	<b>18</b>
	b) Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018	<b>16</b>
	c) DOC, DOCG e IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013	<b>8</b>
	d) "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	<b>8</b>
Data introduzione/riconoscimento dei sistemi di qualità		
<b>2. Data introduzione/riconoscimento dei sistemi di qualità</b>	a) Registrazione della indicazione geografica o della denominazione di origine (Regolamento (UE) n. 1151/2012 o Regolamento (UE) n. 1308/2013) dal 1/01/2021 fino alla data di pubblicazione del bando	<b>3</b>
	b) Registrazione della indicazione geografica o della denominazione di origine (Regolamento (UE) n. 1151/2012 o Regolamento (UE) n. 1308/2013) dal 1/01/2014 fino al 31/12/2020	<b>2</b>
	c) Registrazione della indicazione geografica o della denominazione di origine (Regolamento (UE) n. 1151/2012 o Regolamento (UE) n. 1308/2013) dal 1/01/2010 fino al 31/12/2013	<b>1</b>
Qualità delle azioni progettuali		
<b>3. Qualità e innovatività del progetto</b>	a) Realizzazione di tutte le tipologie di spese/attività ammissibili (organizzazione e partecipazione a fiere; attività informative e di comunicazione, attività di comunicazione presso i punti vendita), che si svolgono almeno su due tra le seguenti aree: Regione Toscana Nazionale extra Toscana Mercato interno UE	<b>5</b>

	b) Realizzazione di almeno due tipologie di spese/ attività ammissibili, che si svolgono su almeno due tra le seguenti aree: Regione Toscana Nazionale extra Toscana Mercato interno UE	<b>3</b>
Aggregazione		
<b>4. Qualità e rilevanza del partenariato</b>	a) Consorzio di tutela riconosciuto, oppure Aggregazione, contenente almeno un Consorzio di tutela riconosciuto	<b>8</b>
	b) Associazione di produttori, che rappresenta: - una quota superiore al 60% dei produttori di un regime di qualità (Regolamento (UE) n. 1151/2012, denominazioni del vino ai sensi Regolamento (UE) n. 1308/2013) oppure - almeno 40 produttori che partecipano al sistema di qualità dell'Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 834/2007, oppure - almeno 20 produttori di filiere produttive certificate "Agriqualità", Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	<b>5</b>
	c) Associazione di produttori, che rappresenta: - una quota compresa tra il 51% e il 60% dei produttori di un regime di qualità (Regolamento (UE) n. 1151/2012, denominazioni del vino ai sensi Regolamento (UE) n. 1308/2013) oppure, - almeno 30 produttori che partecipano al sistema di qualità dell'Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 834/2007, oppure, - almeno 15 produttori di filiere produttive certificate "Agriqualità", Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	<b>2</b>
Punteggio massimo		<b>66</b>

Per l'attribuzione del punteggio valgono le seguenti indicazioni:

Principio 1:

per tutte le lettere: il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di 50 punti, che è la somma dei quattro punteggi;

per le lettere a) e c): il punteggio relativo ai sistemi di qualità inseriti nella stessa lettera non è cumulabile; fanno eccezione le Aggregazioni, per le quali l'attribuzione del punteggio è effettuata con riferimento alle certificazioni possedute dai singoli aderenti all'aggregazione ed è attribuibile una sola volta per ciascun aderente;

per tutte le lettere: il punteggio è attribuito solo nel caso in cui tutti i produttori associati aderiscano ai sistemi di qualità indicati in domanda.

Principio 2: il punteggio relativo a ciascun criterio è attribuibile una sola volta per beneficiario.

Principio 3: i punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

Principio 4: i punteggi di cui alle lettere a), b), c) non sono cumulabili.

## **5.2 Verifica dei criteri di selezione**

1. Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti alla ricezione della domanda di aiuto e di pagamento.

2. Il beneficiario, quando costituito da più operatori in forma associativa, ad eccezione dei consorzi a cui è stato riconosciuto l'*erga-omnes*, per ciascun aderente deve dimostrare l'iscrizione all'organismo di controllo preposto.
3. Se dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.
4. Se dalle verifiche effettuate prima della liquidazione del saldo risulta una riduzione del punteggio rispetto a quello attribuito in istruttoria di ammissibilità, la domanda di saldo viene ammessa a pagamento solo se si posiziona entro quelle finanziabili; nel caso in cui si posizioni fra le domande non finanziabili, si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo, con il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
5. In tutti i casi, se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di 15 punti, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

### ***5.3 Formazione della graduatoria***

La formazione della graduatoria è redatta secondo quanto stabilito nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia a cui si rinvia.

### ***5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate***

La gestione della graduatoria è effettuata secondo quanto stabilito nelle disposizioni comuni PSP 20 Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile la stessa non sarà finanziabile.

### ***5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento***

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando si rinvia alle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione.

### ***5.6 Istruttoria di ammissibilità***

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

### ***5.7 Correzione degli errori palesi***

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili. Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.



## **6. Realizzazione e modifica dell'intervento**

### ***6.1 Atto di assegnazione dei contributi***

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'Atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'Atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
  - descrizione e importo degli investimenti ammessi;
  - importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
  - importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
  - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
  - l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
  - ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
  - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente l'Atto;
  - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente l'Atto;
  - i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
  - il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
  - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
  - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
  - gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
  - ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della Regione Toscana;
  - eventuali riduzioni del contributo come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
  - modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 679/2016 e del regolamento (UE) 1725/2018, in ordine ai dati personali, "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'Atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti alla possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

L'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

### ***6.2 Impegni del beneficiario***

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, non richiedere altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento;
- nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a saldo;
- presentare apposita fideiussione a favore di Artea nei casi previsti dal bando;
- richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle, nei tempi stabiliti nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia;
- comunicare, nei tempi stabiliti, dalle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia, gli eventuali adattamenti tecnici;
- comunicare, nei tempi stabiliti nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia, gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'Atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- presentare la documentazione prevista dal bando e dal documento Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia e richieste dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui alle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia;
- rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni contenute nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia
- comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze sopraggiunte un'attività debba essere rimodulata per tempi e risorse finanziarie, annullata o esplicita in altra area nella consapevolezza che le modifiche possono dar luogo ad una rivalutazione in sede di rendicontazione dei punteggi attribuiti in sede di formulazione della graduatoria;
- aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale di ARTEA e di altri soggetti competenti;
- restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
- comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda iniziale e ammesso nell'Atto di assegnazione del contributo, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;

- sottoporre il materiale promo-pubblicitario alla valutazione prevista al paragrafo "Valutazione ex-ante del materiale promo - pubblicitario" del bando;
- dichiarare eventuali introiti percepiti nel corso delle attività previste dal progetto presentato al momento delle domande di SAL e saldo, affinché tali importi vengano dedotti dal contributo erogato;
- rispettare gli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, nei casi previsti dalla citata normativa.

### ***6.3 Modifiche dei progetti***

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nelle Disposizioni comuni PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia

Le modifiche che avviene successivamente alla emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

### ***6.4 Modifica del richiedente/beneficiario***

La modifica del richiedente/beneficiario che avviene prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi è disciplinata nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

Le modifiche che avviene successivamente alla emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

### ***6.5 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019***

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L. n.34 del 30 aprile 2019, (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. n.58 del 28 giugno 2019, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

## **7. Erogazione e rendicontazione**

### ***7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili***

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'Atto di assegnazione dei contributi e secondo quanto stabilito nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

### ***7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto***

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

### ***7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria***

E' prevista l'erogazione di un anticipo, secondo quanto disciplinato nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

## **8. Verifiche, controlli e revoche**

### ***8.1 Verifica finale dei progetti***

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo sono disciplinate dalle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

### ***8.2 Rinuncia***

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti dalle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

### ***8.3 Controlli e ispezioni***

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi della normativa comunitaria in materia.

### ***8.4 Sanzioni***

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni, che saranno disciplinate con successiva Delibera di Giunta Regionale.

## **9. Disposizioni finali**

### ***9.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016***

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il trattamento e la tutela dei dati personali.

### ***9.2 Responsabile del procedimento***

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente, o un suo delegato, dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazioni si consulti le pagine Web relative al bando dell'intervento in oggetto alla pagina: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>

### ***9.3 Disposizioni finali***

Si precisa che, come indicato nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

Per le fasi successive all'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, l'Atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione.

%-----%